



Istituto Comprensivo Badolato

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Via Nazionale snc - 88060 - BADOLATO (CZ) Tel. 0967814185 - Fax 0967811939
Posta istituzionale: czic81007@istruzione.it - czic81007@pec.istruzione.it
Sito web: www.icbadolato.edu.it
Codice meccanografico: czic81007 - Cod. Fis. 97035190798



CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa del nostro istituto.

Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi.

La scuola assicura alle famiglie una tempestiva informazione circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico (valutazioni quadrimestrali e pagellini intermedi), avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.

Il Collegio dei Docenti nella seduta del 16 settembre 2021 (delibera n. 23) ha elaborato i seguenti criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva e agli esami di stato conclusivi del I ciclo di istruzione da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) a partire dall'anno scolastico 2021/2022.

La normativa di riferimento in materia è contenuta nell'art 6 del Decreto Legislativo n. 62 del 2017:

- 1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.*
- 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.*
- 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito*

dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

SCUOLA PRIMARIA

Nella Scuola Primaria, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nelle singole discipline, compresa l'Educazione Civica, avviene con l'attribuzione di giudizi descrittivi. Le scuole hanno ricevuto le indicazioni operative attraverso l'Ordinanza Ministeriale n.172 del 4 dicembre 2020.

I giudizi descrittivi presenti nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:

- a) In via di prima acquisizione
- b) Base
- c) Intermedio
- d) Avanzato

Il comportamento viene valutato dai docenti della classe attraverso un giudizio sintetico. La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. La valutazione della religione cattolica, o delle attività alternative, a seconda della scelta dell'alunno, viene valutata attraverso un giudizio sintetico che è reso con una nota distinta. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, come da normativa vigente.

Ammissione e non ammissione alla classe successiva

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La scuola adatterà specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

A seguito della valutazione periodica e finale, si comunicherà opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all'unanimità dai docenti della classe nell'ambito dello scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire sulla base dei seguenti criteri definiti dal Collegio dei Docenti.

La non ammissione di un alunno alla classe successiva può avvenire in presenza di una delle seguenti condizioni:

1. totale assenza dalla frequenza scolastica;

2. il team dei docenti valuta, congiuntamente con la famiglia e con gli eventuali specialisti, la proposta di non ammissione alla classe successiva o alla prima classe della scuola secondaria di primo grado solo in casi eccezionali con decisione presa all'unanimità dai docenti della classe e specificatamente motivata. In quest'ottica la non ammissione alla classe successiva diventa uno strumento per poter attivare/riattivare un positivo processo di crescita con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali di apprendimento dell'alunno.

La non ammissione terrà conto anche del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine della classe terza e della classe quinta e dei traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria (vedi *Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012*).

Il docente di Religione o di Attività Alternativa all'I.R.C. esprime un giudizio e partecipa alla valutazione soltanto per gli alunni che si avvalgono.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Validità dell'anno scolastico

Ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte orario annuale personalizzato; pertanto il limite massimo di assenze consentito è pari al 25% del monte ore annuo. (vedi documento *DEFINIZIONE DEL MONTE ORARIO PERSONALIZZATO E DELLE DEROGHE AL LIMITE DI ASSENZE PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO*).

Il superamento del limite di assenze massimo consentito comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del I ciclo di istruzione. Il consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per ciascun alunno la validità dell'anno scolastico, ossia se l'allievo abbia frequentato o meno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

Il monte ore personalizzato è definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado e in esso rientrano tutte le attività svolte dall'alunno, che sono oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe (vedi documento *DEFINIZIONE DEL MONTE ORARIO PERSONALIZZATO E DELLE DEROGHE AL LIMITE DI ASSENZE PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO*).

Introduzione della Pausa didattica

Nell'ambito delle priorità stabilite dal RAV e degli obiettivi inseriti nel PdM il Collegio dei Docenti ha inoltre stabilito che a conclusione del I quadrimestre, tenuto conto del profitto degli studenti nelle varie classi e per tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado, si svolgeranno attività di recupero e potenziamento con l'introduzione di una pausa didattica dal 31 gennaio al 13 febbraio 2022 e secondo le seguenti modalità organizzative:

- in questo periodo i docenti sospenderanno la normale attività didattica con l'intera classe e rivisiteranno gli argomenti trattati favorendo attività di recupero e potenziamento e valorizzazione delle eccellenze;
- tutte le attività di recupero e potenziamento dovranno essere riportate giornalmente e dettagliatamente sul registro elettronico;
- le verifiche, in generale, potranno essere scritte e/o orali o pratiche e saranno effettuate dai docenti titolari della disciplina durante l'attività curricolare al termine del periodo dedicato alla pausa didattica;
- gli esiti delle verifiche dovranno essere comunicati tempestivamente alle famiglie attraverso il modello allegato.

Ammissione e non ammissione alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione

Come si evince dalla lettura dell'art. 6 del D. Lgs. 62/17 in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline (voto inferiore a 6/10).

La non ammissione viene deliberata a maggioranza. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La valutazione del comportamento, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. 249/1998).

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

In presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno, considerandone la situazione di partenza e tenendo conto in particolare:

- di situazioni certificate di bisogni educativi speciali;
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
- dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

Per gli alunni valutati con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione in corso d'anno vengono attivate dai singoli docenti specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, in particolare:

- lavori individualizzati e/o progressivamente graduati per il recupero delle abilità di base;
- attività per sviluppare il metodo di studio: elaborazione di mappe, organizzazione delle informazioni ed applicazione delle strategie di studio;
- consegna a metà quadrimestre (dicembre – aprile) di un pagellino infraquadrimestrale;
- comunicazioni periodiche alle famiglie sulle carenze formative riscontrate e contestuale suggerimento di modalità di recupero;
- corsi di recupero e potenziamento a classi parallele, metodologie attive in percorsi multidisciplinari, recupero in itinere (pausa didattica tra primo e secondo quadrimestre).

Il Consiglio di classe, a maggioranza, può decidere di portare a 6 una o più non sufficienze in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise a maggioranza:

1. progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
2. concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente;
3. atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
4. continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione alle attività proposte;
5. presenza di eventuali situazioni socio-culturali e ambientali che potrebbero aver influito negativamente sul processo di apprendimento.

In particolare concorreranno a definire la decisione di non ammissione i seguenti elementi:

1. mancata progressione rispetto ai livelli di partenza;
2. insussistenza delle condizioni per recuperare le carenze accumulate nel corso dell'anno scolastico;
3. numero e gravità delle insufficienze e, in particolare, le carenze gravi riferite alle competenze di base;
4. presenza di uno o più debiti pregressi relativi alla promozione dell'anno scolastico precedente decisa anche a maggioranza dal Consiglio di Classe;
5. frequenza discontinua delle lezioni e delle altre attività programmate (corsi di recupero e potenziamento, attività di progetto e laboratorio, manifestazioni scolastiche);
6. disinteresse per una o più discipline;
7. esiti negativi delle verifiche a conclusione delle attività di recupero.

In definitiva si evidenzia che il giudizio di non ammissione, alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione, sarà espresso qualora siano presenti lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di Classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva. Tali gravi lacune saranno verificate attraverso la constatazione del mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici e delle competenze minime di base in più discipline.

Tanto premesso il Collegio dei Docenti ha stabilito, per ciascun alunno, i seguenti criteri da adottare per stabilire l'ammissione o meno alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione:

- fino a due non sufficienze: l'alunno viene ammesso direttamente e, quindi, senza alcuna votazione.
- da tre a cinque non sufficienze: il consiglio di classe, dopo un confronto al suo interno, vota a maggioranza per l'eventuale ammissione/non ammissione dell'alunno.
- da sei non sufficienze in poi (che rappresentano oltre il 50% delle materie): l'alunno viene non ammesso previa votazione del consiglio di classe.

Il Consiglio di classe, a maggioranza, delibera di non ammettere l'alunno, alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione, in presenza di un quadro complessivo che evidenzi una carenza strutturale riguardante in particolare le competenze di base.

In particolare, nello schema seguente si evidenziano le possibili casistiche che determineranno la non ammissione:

	DISCIPLINA 1	DISCIPLINA 2	DISCIPLINA 3	DISCIPLINA 4	DISCIPLINA 5
Caso A	4	4	4	-	-
Caso B	4	4	5	5	-
Caso C	4	5	5	5	-
Caso D	5	5	5	5	5

In questo quadro dunque la non ammissione viene intesa dal Collegio dei Docenti:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali e quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi;

- come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- come evento da considerare negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo.

Ammissione all' ESAME DI STATO conclusivo del primo ciclo di istruzione

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo utilizzando gli stessi criteri stabiliti per l'ammissione alla classe successiva.

L'ammissione è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico.

La non ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal Consiglio di Classe a maggioranza, dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

1. carenze nelle abilità fondamentali;
2. mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;
3. mancati progressi rispetto al livello di partenza;
4. inadeguato livello di maturazione;
5. mancato studio sistematico delle discipline;
6. scarsi interesse e partecipazione a seguire le lezioni;
7. mancanza di impegno.

Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale (INVALSI), salvo diverse disposizioni previste dal Ministero dell'Istruzione in merito alla gestione della pandemia da Covid-19.

All'esame di Stato sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione, sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno, un VOTO DI AMMISSIONE espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Per l'attribuzione del voto di ammissione il Consiglio di Classe, in riferimento alla tabella seguente, valuta per ciascuno studente:

- il livello degli apprendimenti raggiunti al termine della classe terza;
- il progresso degli apprendimenti, confrontando i livelli raggiunti nei tre anni;
- l'impegno, il metodo di studio e di lavoro e la maturazione personale (colonne 3, 4, 5) attraverso il progresso degli apprendimenti come emerge dalla colonna 2 e dalle osservazioni sistematiche effettuate durante le lezioni e condivise nel Consiglio di Classe.

Si è ritenuto necessario inserire gli indicatori relativi all'impegno, al metodo di lavoro e alla maturazione personale per definire il profilo di ammissione nel contesto delle competenze, dove queste ultime sono descritte in termini di responsabilità e autonomia (vedi *Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012*).

	Il livello degli apprendimenti alla fine del terzo anno è risultato	Il progresso nei livelli degli apprendimenti alla fine del triennio risulta	Impegno	Metodo di studio e di lavoro	Rispetto alla maturazione personale l'alunno
10	ottimo	ottimo (livello distinto costante nel triennio)	costante ed efficace	efficace e personale	è responsabile e collaborativo in tutti i contesti
9	distinto	distinto (livello buono costante o evidente crescita nel triennio)	assiduo	efficace	è responsabile e collaborativo
8	buono	buono (livello discreto costante o leggera crescita nel triennio)	regolare	autonomo	è rispettoso e collaborativo
7	discreto	discreto (livello pienamente sufficiente nel triennio)	abbastanza costante/ settoriale	abbastanza efficace/ autonomo	è generalmente rispettoso e partecipa
6	sufficiente	sufficiente (livello complessivamente sufficiente nel triennio)	dispersivo/ superficiale	parzialmente efficace/ autonomo	si mostra superficiale e partecipa in modo selettivo
5	quasi sufficiente/ lacunoso	quasi sufficiente/ lacunoso (livello quasi sufficiente nel triennio, con la presenza di carenze)	discontinuo	in via di acquisizione	fatica a partecipare e a relazionarsi in maniera adeguata ai diversi contesti

Tanto premesso il Collegio dei Docenti delibera che il voto di ammissione all'esame conclusivo del I ciclo di istruzione venga calcolato attraverso la media *matematica* tra le medie annuali dei tre anni con l'introduzione del seguente correttivo: la media tra le medie annuali è ponderata in modo tale che quella dell'ultimo anno abbia un peso più rilevante rispetto ai due anni precedenti, ossia: **I anno 25%, II anno 25%, III anno 50%**.

Certificazione delle competenze

La certificazione di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 62/2017 descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'Istruzione sulla base dei seguenti principi:

- a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
- f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale INVALSI, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

La certificazione delle competenze non è sostitutiva delle attuali modalità di valutazione e attestazione giuridica dei risultati scolastici (ammissione alla classe successiva, rilascio di un titolo di studio finale, etc.) ma accompagna e integra tali strumenti normativi, accentuando il carattere informativo e descrittivo del quadro delle competenze acquisite dagli allievi, ancorate a precisi indicatori dei risultati di apprendimento attesi.

Alunni con disabilità

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7 del D. Lgs. 62/2017.

Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del D. Lgs. 62/17.

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della Legge del 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con certificazione di disturbi specifici di apprendimento (DSA) la scuola adotta modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato (PDP).

La valutazione verrà effettuata sugli obiettivi della classe tenendo sempre presenti le caratteristiche personali; per esempio considerando i contenuti e non l'ortografia in caso di disortografia, dando più peso al contenuto che alla forma o al lessico, etc. (vedi D.M. n. 5669 del 12/07/2011).

Per l'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, può essere esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere seguendo un percorso didattico personalizzato.

In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del D. Lgs. 62/17.

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate INVALSI. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale INVALSI di lingua inglese. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Le Commissioni terranno in considerazione le specifiche situazioni soggettive e potranno riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Nello svolgimento delle prove di esame, sia scritte sia orali, saranno altresì adottati strumenti compensativi e misure dispensative previste nel piano didattico personalizzato.

Alunni con bisogni educativi speciali (BES)

In base alla normativa vigente, per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), vale a dire situazioni eterogenee in cui si manifestano delle difficoltà di apprendimento la cui situazione non rientra nelle fattispecie

contemplate dalla Legge 104/1992 e dalla Legge 170/2010, si può elaborare un piano didattico personalizzato (PDP) la cui stesura è rimessa alla decisione del Consiglio di classe, che deve motivare opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.

I casi in cui questa possibilità è contemplata sono:

- ADHD, FIL, disturbi evolutivi specifici (diagnosi clinica asl o privato)
- disagio e problemi familiari (relazione servizi sociali)
- difficoltà dovute a svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (senza diagnosi o relazione)

Nel caso di difficoltà non meglio specificate, solo se il Consiglio di Classe concorda, si potrà stilare un piano didattico personalizzato (PDP), che in tal caso diventa lo strumento in cui poter includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita. La valutazione in itinere e finale viene effettuata con gli stessi criteri ed indicatori previsti per tutti gli alunni.

Alunni stranieri

Secondo il D.P.R. 122/2009 gli alunni con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. La C.M. 8/2013 ha chiarito che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale di un piano didattico personalizzato (PDP).

La scuola deve provvedere a rilevare il livello delle competenze per valutare il livello scolastico e formativo di partenza, al fine di definire un percorso educativo personalizzato che va predisposto sia per i nuovi arrivati in Italia che per gli immigrati da più tempo o nati in Italia, con particolari bisogni linguistici e di apprendimento. Tramite il PDP, il team dei docenti stabilisce le priorità dell'apprendimento della lingua italiana, la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti ritenuti inaccessibili, la selezione dei nuclei essenziali di contenuto e l'individuazione di strategie didattiche coerenti con l'effettiva situazione di partenza dell'alunno. La valutazione in itinere e finale viene effettuata con gli stessi criteri ed indicatori previsti per tutti gli alunni.